



# Regolamento prestito da soci

## REGOLAMENTO PRESTITO DA SOCI

### **Art. 1 (Oggetto del presente regolamento)**

Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci effettuata da ABITCOOP Soc.Coop. (di seguito "Cooperativa") in attuazione dell'art. 2 del proprio Statuto Sociale.

Come previsto dal medesimo art. 2 di detto Statuto, la raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. 1 Settembre 1993 n° 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dai relativi provvedimenti di attuazione.

La raccolta di prestiti da soci è limitata ai soli soci persone fisiche iscritti nel libro dei soci della Cooperativa da almeno tre mesi. E' pertanto esclusa la raccolta di risparmio fra soggetti diversi dai suddetti e tra il pubblico in genere. La Cooperativa, per questa ragione, non è iscritta all'Albo delle Aziende di Credito e non è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia.

La Cooperativa è iscritta nel Registro Prefettizio (N.B. dal 2005 albo società cooperative a mutualità prevalente A103849) ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 Dicembre 1947 n° 1577 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 2 (Limiti della raccolta)**

I prestiti raccolti presso ciascun socio non devono superare il limite di importo stabilito dall'art. 13 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n° 601 e successive modificazioni ( in particolare ex art. 10 e art. 21 c. 6 della Legge 31 Gennaio 1992 n° 59).

La raccolta complessiva operata dalla Cooperativa non deve superare i limiti stabiliti al paragrafo 1 della Deliberazione C.I.C.R. del 3 Marzo 1994 nonché alla sezione III, paragrafo 2, della Circolare attuativa della Banca d'Italia del 2 Dicembre 1994.

Il valore del patrimonio da assumere come riferimento per la determinazione dei limiti suddetti, deve rispettare i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione può fissare un limite massimo di raccolta presso ciascun socio ed un limite massimo di raccolta complessiva inferiori a quelli di cui sopra.

L'ammontare dei prestiti complessivamente raccolti, la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi, nonché il rapporto tra prestiti e patrimonio sociale, devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio, che dovrà comunque evidenziare:

- l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia:

(Pat + Dm/I)/AI, accompagnato dalla seguente dicitura: “Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società” ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

### **Art. 3 (Modalità della raccolta)**

La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci persone fisiche.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto imposto dalla Legge, può stabilire tipologie di prestiti diversificate per vincolo temporale e/o importo e/o remunerazione, ricomprendibili in un unico rapporto contrattuale.

Il socio che intende finanziare con prestiti la Cooperativa deve stipulare l'apposito contratto di cui al successivo art. 4 del presente regolamento.

### **Art. 4 (Contratto)**

Il contratto di prestito deve essere redatto per iscritto utilizzando moduli omogenei.

Un esemplare del contratto, sottoscritto dal legale rappresentante della Cooperativa, deve essere consegnato o recapitato al socio.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare altri soggetti, nell'ambito degli amministratori e/o dei dipendenti della Cooperativa, a sottoscrivere il contratto in nome e per conto della Cooperativa stessa.

Le clausole contrattuali che prevedono la possibilità di variare in senso sfavorevole al socio i tassi di interesse e/o altre condizioni devono essere approvate specificatamente dal socio stesso con apposita sottoscrizione.

La Cooperativa si riserva di rifiutare la stipulazione del contratto di prestito qualora, per effetto della somma che il socio intende versare, venisse ad essere superato il limite massimo di raccolta complessiva di cui all'art. 2 del presente regolamento.

### **Art. 5 (Libretto)**

Al momento della apertura del rapporto di prestito è rilasciato al socio prestatore un documento nominativo, predisposto dalla Cooperativa, denominato “Libretto di prestito sociale” (di seguito “Libretto”) su cui devono essere annotate e siglate, da un incaricato della Cooperativa medesima, tutte le operazioni di versamento e di prelevamento effettuate dal socio.

Tutte le operazioni effettuate dal socio prestatore e annotate sul Libretto devono altresì essere registrate, con riferimento al socio stesso, nella contabilità della Cooperativa.

Sul Libretto devono inoltre essere annotati gli accreditamenti degli interessi e gli eventuali addebitamenti di spese, in occasione della prima presentazione successiva alla loro liquidazione.

Nessuna operazione di versamento o prelevamento può essere effettuata senza la presentazione del Libretto.

Le annotazioni sul Libretto, debitamente siglate dall'incaricato della Cooperativa, fanno prova sia per il socio che per la Cooperativa.

Resta escluso, per l'utilizzo delle disponibilità, il ricorso, da parte del socio prestatore, a titoli o documenti destinati alla circolazione.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati e sulle operazioni relative ai singoli rapporti di prestito. Resta pertanto esclusa la possibilità di fornire qualsiasi informazione a terzi.

La Cooperativa ha il diritto, in qualsiasi momento, di chiedere in visione al socio prestatore il Libretto per l'effettuazione di eventuali riscontri.

#### **Art. 6 (Perdita del Libretto)**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del Libretto, il socio prestatore deve darne immediata comunicazione alla Cooperativa. Tale comunicazione deve consentire di identificare il documento perduto e stabilire la causa della perdita.

In questi casi la Cooperativa sospende l'operatività del Libretto. L'eventuale comunicazione del suo ritrovamento, inoltrata personalmente dal socio prestatore, ne ripristina l'operatività, salvo il caso in cui sia già stato rilasciato un nuovo Libretto.

La Cooperativa rilascia un nuovo Libretto solamente su esplicita richiesta scritta del socio. All'atto della consegna del nuovo Libretto il socio prestatore deve dichiarare per iscritto alla Cooperativa che il Libretto smarrito, sottratto o distrutto non ha più valore e che la Cooperativa stessa è liberata da ogni possibile responsabilità conseguente ad un eventuale uso improprio del Libretto medesimo.

#### **Art. 7 (Versamenti e rimborsi)**

In qualsiasi momento il socio prestatore può effettuare versamenti ad integrazione del suo prestito sino a concorrenza del limite massimo di raccolta presso ciascun socio di cui all'art. 2 del presente regolamento.

La Cooperativa si riserva di non accettare versamenti ad integrazione del prestito qualora, per effetto della somma che il socio intende versare, venisse ad essere superato il limite massimo di raccolta complessiva di cui al medesimo art. 2 del presente regolamento.

In qualsiasi momento il socio prestatore può richiedere il rimborso parziale o totale del suo prestito, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale o che non siano ancora disponibili ai sensi del successivo art. 9 del presente regolamento.

Il rimborso delle somme non vincolate è effettuato con l'osservanza di un periodo di preavviso di almeno 24 ore.

Le operazioni si effettuano presso gli uffici della Cooperativa durante gli orari di apertura degli stessi ai soci.

#### **Art. 8 (Deleghe)**

Ferma restando la titolarità del rapporto, il socio prestatore può delegare sino a due persone maggiorenni ad effettuare in suo nome e per suo conto, disgiuntamente fra loro, versamenti ad integrazione e richieste di rimborso del suo prestito. Restano escluse l'apertura e l'estinzione del rapporto.

Il conferimento della delega di cui sopra e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto sottoscritto dal socio prestatore alla presenza di un incaricato della Cooperativa, o di un pubblico ufficiale, e conservato presso la stessa.

#### **Art. 9 (Mezzi di pagamento)**

I versamenti possono essere effettuati a mezzo di contanti e/o assegni.

I versamenti effettuati a mezzo di assegni bancari sono accettati salvo buon fine degli stessi. Le relative somme sono considerate disponibili, quindi prelevabili dal socio, solo ad avvenuto incasso degli assegni e comunque non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla data del versamento.

Il Consiglio di Amministrazione può ridurre il termine di cui sopra.

La Cooperativa effettua i rimborsi al socio prestatore a mezzo di contanti e/o assegni bancari a propria discrezione.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di quanto previsto dalla Legge, può limitare la quantità e/o fissare le caratteristiche dei mezzi di pagamento che possono essere usati per l'effettuazione dei versamenti e/o dei rimborsi.

L'utilizzo dei mezzi di pagamento per l'effettuazione dei versamenti e dei rimborsi deve comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle norme di Legge vigenti in materia.

#### **Art. 10 (Estinzione del rapporto di prestito)**

Il rapporto di prestito si estingue a seguito del rimborso totale delle somme prestate.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora il rapporto di prestito presenti un saldo inferiore a Euro centocinquantaquattro/94 e non sia stato movimentato dal socio prestatore negli ultimi dodici mesi, trascorsi sessanta giorni dall'invio al socio interessato di apposita comunicazione scritta fatta pervenire presso l'ultimo domicilio reso noto, può disporre l'estinzione d'ufficio del rapporto medesimo. Dalla data dell'estinzione d'ufficio del rapporto le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio.

Il Consiglio di Amministrazione può elevare il limite di importo di cui sopra.

#### **Art. 11 (Recesso, decadenza, esclusione o morte del socio)**

In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio prestatore, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso. Da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio receduto, decaduto o escluso ovvero degli eredi del socio defunto.

Gli eredi devono comunicare al più presto alla Cooperativa il giorno del decesso del socio prestatore. Per la liquidazione del credito risultante a loro favore si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Nel momento stesso dell'interruzione del rapporto sociale o della morte del socio prestatore cessa la validità delle deleghe, di cui all'art. 8 del presente regolamento, conformemente al disposto dell'art. 1396 Codice Civile.

#### **Art. 12 (Interessi e loro liquidazione)**

Gli interessi sui prestiti sono conteggiati con valuta del giorno del versamento, sempre ed in ogni caso per le somme versate in contanti.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire valute diverse, posteriori a quella del giorno del versamento, per le somme versate tramite assegni.

Tutte le somme versate producono interessi fino al giorno del prelevamento.

Gli interessi sono liquidati annualmente il giorno 1 Novembre e capitalizzati il giorno stesso al netto della ritenuta fiscale da applicarsi per Legge.

Se capitalizzando gli interessi, venisse ad essere superato il limite massimo di raccolta presso ciascun socio di cui all'art. 2 del presente regolamento, gli interessi stessi sono capitalizzati fino a concorrenza di tale limite. L'importo eccedente è considerato infruttifero ed è messo a disposizione del socio.

Nel caso di estinzione del rapporto di prestito in corso d'anno, gli interessi sono liquidati il giorno stesso dell'estinzione.

#### **Art. 13 (Tassi di interesse)**

Il Consiglio di Amministrazione, entro il limite di remunerazione stabilito dall'art. 13 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n° 601 e successive modificazioni per poter fruire delle previste agevolazioni fiscali, fissa i tassi di interesse, espressi quali tassi annui nominali, divisore 365 giorni, da applicarsi per ciascuna tipologia di prestito.

#### **Art. 14 (Spese gestione rapporto)**

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire l'addebitamento di spese al socio prestatore in relazione alla gestione del rapporto di prestito; a mero titolo esemplificativo può stabilire l'addebito di spese per la registrazione delle operazioni e/o l'invio delle comunicazioni previste dal presente regolamento.

#### **Art. 15 (Variazione delle condizioni del prestito)**

Il Consiglio di Amministrazione, in qualsiasi momento, può modificare i tassi di interesse e/o ogni altra condizione contrattuale, applicata ai rapporti di prestito in corso, che, a norma del presente regolamento, è delegato a stabilire.

In caso di modificazione dei tassi di interesse e/o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio prestatore, le variazioni devono essere comunicate al socio con apposita comunicazione scritta fatta pervenire presso l'ultimo domicilio reso noto.

Entro quindici giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il socio ha diritto, in ogni caso, di recedere dal contratto di prestito e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

#### **Art. 16 (Comunicazioni periodiche ai soci)**

La Cooperativa provvede, annualmente, in occasione della liquidazione degli interessi, e comunque alla estinzione del rapporto di prestito, a fornire al socio prestatore un documento scritto che riporti, in modo chiaro e completo, le operazioni effettuate, i saldi per valuta, i tassi e le spese applicati, nonché ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo così come si è svolto nel periodo intercorso dall'ultima fornitura di analogo documento ed inoltre comunica l'andamento della cooperativa come risulta dall'ultimo bilancio e dai programmi d'investimento.

Decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento del documento di cui sopra senza che sia pervenuta alla Cooperativa opposizione scritta da parte del socio, il contenuto del documento si intende approvato a tutti gli effetti dal socio medesimo.

#### **Art. 17 (Informazione ai soci sulle condizioni economiche del prestito)**

La Cooperativa produce fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni economiche, in particolare tassi di interesse e spese, di volta in volta applicate ai rapporti di prestito.

I fogli informativi analitici di cui sopra, nonché il testo del presente regolamento, sono messi a disposizione di tutti i soci della Cooperativa nei locali in cui si effettua la raccolta.

#### **Art. 18 (Aggiornamento del presente regolamento)**

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare al presente regolamento tutte le modificazioni che fossero richieste dall'entrata in vigore di nuove norme di Legge e/o nuove disposizioni attuative emanate dall'autorità competente.

### **Art. 19 (Rimando alla Legge)**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di Legge vigenti, in particolare le norme di cui:

all'art. 11 del D.Lgs. 1 Settembre 1993 n° 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) e relative disposizioni attuative contenute nella Deliberazione del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 3 Marzo 1994 e nella Circolare della Banca d'Italia del 2 Dicembre 1994

al provvedimento della Banca d'Italia dell' 8 novembre 2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.

### **Art. 20 (Entrata in vigore e disciplina transitoria)**

Il presente regolamento entra in vigore l' 1 Gennaio 2017 e si applica integralmente a tutti i rapporti di prestito aperti da tale data.

Ai sensi di quanto previsto alla sezione V della circolare della Banca d'Italia del 2 Dicembre 1994, emanata in conformità alla Deliberazione del C.I.C.R. del 3 Marzo 1994 e al provvedimento della stessa Banca d'Italia del 8 Novembre 2016, il completo adeguamento ai dettati del presente regolamento di tutti i rapporti di prestito in essere alla data della sua entrata in vigore verrà effettuato applicando le norme relative al regime transitorio di cui alla sezione X del provvedimento della Banca d'Italia del 8 novembre 2016.

A tale data la Cooperativa deve provvedere ad estinguere qualsiasi rapporto di prestito che non risulti adeguato al presente regolamento. Da tale data le relative somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio.

Il presente regolamento, già modificato dal C.d.A. del 21 Dicembre 2016 in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 del regolamento stesso e ratificato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 20 Maggio 2017, sostituisce qualsiasi precedente regolamento in materia.



**ABITCOOP - COOPERATIVA DI ABITAZIONE**

**DELLA PROVINCIA DI MODENA - Società Cooperativa**

Iscritta Albo Società Cooperative numero A103849

Sezione: Cooperative a mutualità prevalente

Categoria: Cooperative Edilizie di Abitazione

Albo Nazionale Società Cooperative Edilizie di Abitazione

n. 08/036/023/88 - C.F. P.I. R.I. 00671780369

via Nonantolana, 520 - 41122 Modena

tel. 059 381411 - fax 059 331408

www.abitcoop.it - abitcoop@abitcoop.it

PEC abitcoop.mo@legalmail.it

**Uffici di zona**

**Carpi** viale Peruzzi, 24

41012 Carpi - MO

tel. 059 689999 - fax 059 7473016

**Sassuolo** via S. Giorgio, 10

41049 Sassuolo - MO

tel. e fax 0536 801580

**Vignola** via Selmi, 7

41058 Vignola - MO

tel. e fax 059 774234

